



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sull'indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC)

Valida dal 17 settembre 2020

Stato: 13 gennaio 2022

V22

318.713 i CIC

01.22

Premessa

Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha emanato provvedimenti più rigidi per combattere il coronavirus e ha proclamato la «situazione straordinaria».

La presente circolare disciplina l'indennità introdotta il 20 marzo 2020 dal Consiglio federale, con l'[ordinanza COVID-19 perdita di guadagno](#), in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus.

La cerchia degli aventi diritto all'indennità consta di:

- lavoratori – salariati e indipendenti – che hanno dovuto interrompere la propria attività lucrativa in seguito alla cessazione della custodia dei figli di età inferiore a 12 anni da parte di terzi;
- persone che hanno dovuto interrompere la propria attività lucrativa in seguito a una quarantena prescritta da un medico oppure ordinata da un'autorità;
- lavoratori indipendenti che hanno subito una perdita di guadagno in seguito alla chiusura di strutture secondo l'[articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza 2 COVID-19](#);
- lavoratori indipendenti che hanno subito una perdita di guadagno a causa dell'annullamento di una manifestazione in seguito al divieto di svolgere manifestazioni ordinato dalle autorità.

È prevista un'indennità sotto forma di indennità giornaliera, pari all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'interruzione dell'attività lucrativa. A livello organizzativo e procedurale, essa si basa sulla regolamentazione delle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità. Le divergenze sono illustrate nella presente circolare.

Le disposizioni della presente circolare si applicano esclusivamente alla cerchia degli aventi diritto summenzionata. Entrano in vigore il 17 marzo 2020 e hanno una durata di validità limitata a sei mesi.

Premessa alla versione 2

Nella sua seduta del 16 aprile 2020, il Consiglio federale ha deciso di ampliare la cerchia degli aventi diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus.

In seguito a questa decisione vi rientrano quindi anche i genitori di giovani con disabilità fino a 20 anni compiuti, se la scuola speciale che questi ultimi frequentano è stata chiusa e non è dunque possibile garantire la custodia. Questo concerne pure i genitori di giovani che ricevono un supplemento per cure intensive dell'assicurazione invalidità (AI) fino al compimento del 18° anno di età, in caso di chiusura della scuola o del centro d'integrazione che frequentano.

Hanno inoltre diritto all'indennità anche i lavoratori indipendenti che subiscono indirettamente una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti ordinati dal Consiglio federale, sebbene la loro struttura non abbia dovuto chiudere. Affinché la regolamentazione si applichi esclusivamente ai casi di rigore, il diritto sussiste soltanto in caso di conseguimento di un reddito annuo soggetto all'AVS compreso tra 10 000 e 90 000 franchi.

Il 21 marzo 2020, inoltre, il Consiglio federale ha emanato un disciplinamento derogatorio per i Cantoni che si trovano in zone particolarmente a rischio. La presente circolare è stata adeguata di conseguenza.

Inoltre, sono state apportate alcune precisazioni e aggiunte sulla base delle prime esperienze maturate nell'attuazione dell'indennità in oggetto e dei riscontri pervenuti dagli organi esecutivi. Infine, si è proceduto ad alcuni adeguamenti di natura linguistica.

Premessa alla versione 3

Nella sua seduta del 22 aprile 2020, il Consiglio federale ha deciso primi provvedimenti di allentamento, che hanno permesso ad alcune strutture di riaprire dal 27 aprile 2020. Il 29 aprile ha deciso ulteriori allentamenti e definito quali strutture potranno riaprire a partire dall'11 maggio 2020.

Il Consiglio federale ha inoltre deciso di prolungare fino al 16 maggio 2020 il versamento dell'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus a tutti i lavoratori indipendenti che potranno riprendere l'attività lucrativa il 27 aprile o l'11 maggio 2020. In questo modo gli aventi diritto colpiti dalla chiusura di strutture sono equiparati ai cosiddetti casi di rigore, che hanno diritto al pagamento dell'indennità fino al 16 maggio 2020.

Per poter continuare a ricevere l'indennità, i lavoratori indipendenti la cui struttura dovrà restare chiusa anche dopo l'11 maggio 2020 dovranno rivolgersi alla propria cassa di compensazione, per iscritto o per via elettronica. Le casse di compensazione devono informare le persone interessate. Lo stesso vale anche per i lavoratori indipendenti la cui struttura non può riaprire per la mancanza del piano di protezione necessario o a causa di un piano di protezione insufficiente.

L'indennità di perdita di guadagno concessa in caso di cessazione della custodia dei figli da parte di terzi continuerà a essere versata anche dopo l'11 maggio 2020, se i genitori continueranno a non poter esercitare l'attività lucrativa e potranno provarlo. Il diritto sussisterà anche in caso di quarantena ordinata da un'autorità o prescritta da un medico.

Fino a nuovo ordine, le persone il cui diritto deriva dal divieto di svolgere manifestazioni continueranno a ricevere l'indennità per tutta la durata del provvedimento.

La presente circolare è stata adeguata per tenere conto di queste decisioni. Per il resto sono state precisate le basi di calcolo per l'indennità per i lavoratori indipendenti e apportate alcune modifiche re-dazionali.

Premessa alla versione 4

Il calcolo dell'indennità per le persone impiegate a tempo parziale o in caso di perdita di guadagno parziale in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi ha sollevato alcuni interrogativi tra gli organi esecutivi. A seconda di come è organizzata l'attività lucrativa, possono infatti risultare scarti nella fissazione dell'indennità, poiché il calcolo dell'indennità giornaliera parte dal presupposto di cinque giorni lavorativi. Una persona che svolge la sua attività durante meno di cinque giorni lavorativi può pertanto ritrovarsi con un'indennità inferiore all'80 per cento del reddito dell'attività lucrativa convertito in reddito giornaliero.

In questa nuova versione della circolare si è tenuto conto di questo fatto e si è quindi proceduto a un adeguamento delle modalità di calcolo dell'indennità.

Il nuovo calcolo prevede il versamento dell'80 per cento della perdita di guadagno effettiva sull'intero periodo di riscossione invece dell'80 per cento del reddito dell'attività lucrativa per i singoli giorni di riscossione. Per un esempio di calcolo si rinvia al relativo numero marginale.

Inoltre è stata aggiunta una precisazione concernente l'esercizio del diritto da parte del datore di lavoro.

Premessa alla versione 5

Il 27 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso ulteriori allentamenti e la riapertura di tutte le strutture a partire dal 6 giugno, nel rispetto delle regole d'igiene e di distanziamento sociale previste. Al contempo ha revocato le raccomandazioni per le persone a rischio, il che incide anche sulla custodia di bambini. Dal 22 giugno 2020 saranno inoltre consentite le manifestazioni fino a 1000 persone.

In seguito a questo allentamento il diritto dei lavoratori indipendenti all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus derivante dalla chiusura di strutture si estingue il 5 giugno 2020. Fanno eccezione i lavoratori che non sono in grado di attuare il piano di protezione necessario nella loro struttura e devono dunque tenerla chiusa.

Il diritto derivante dal divieto di svolgere manifestazioni continua per il momento a sussistere, anche se le manifestazioni con un numero contenuto di persone sono nuovamente autorizzate.

Con la riapertura delle scuole l'11 maggio 2020 e la revoca delle raccomandazioni per il gruppo a rischio (custodia di bambini), il diritto all'indennità derivante dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi sussiste al massimo fino al 5 giugno 2020. I genitori per i quali la custodia continua a non poter essere garantita, ad esempio perché l'istituto scolastico prevede ancora limitazioni o la struttura di custodia non ha ancora riaperto, possono esercitare il diritto anche dopo quella data, previa presentazione dei giustificativi del caso.

Nella sua seduta del 19 giugno 2020, il Consiglio federale ha deciso che il diritto alle prestazioni si estinguerà in ogni caso al più tardi il 16 settembre 2020. In deroga all'articolo 24 LPG, il diritto alle prestazioni potrà quindi essere esercitato soltanto fino a quella data e le richieste pervenute successivamente non potranno più essere prese in considerazione.

La presente circolare è stata adeguata per tenere conto di queste decisioni; le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 06/20.

Premessa alla versione 6

Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha deciso di prolungare fino al 16 settembre 2020 il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per i lavoratori indipendenti che hanno subito una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti adottati per combattere la pandemia.

La decisione concerne i lavoratori indipendenti che hanno dovuto chiudere la loro struttura e una parte di quelli che sono stati colpiti indirettamente dai provvedimenti (i cosiddetti casi di rigore). L'indennità sarà versata fino al 16 settembre 2020 anche ai lavoratori indipendenti colpiti dal divieto di svolgere manifestazioni.

Occorre pertanto riprendere il versamento delle indennità sospese e continuare a versarle fino al 16 settembre 2020. Nel caso dei lavoratori indipendenti che hanno potuto riaprire la loro struttura il 27 aprile o l'11 maggio e per i quali il versamento dell'indennità è cessato il 16 maggio 2020 occorrerà procedere a un versamento delle prestazioni arretrate per il periodo in questione. Lo stesso vale per i beneficiari il cui diritto si è estinto il 5 giugno 2020 in seguito all'allentamento dei provvedimenti.

Il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus è ora accordato anche alle persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro attive nel settore delle manifestazioni e ai loro coniugi o partner registrati che lavorano nell'azienda. Fino al 31 maggio 2020 queste persone hanno ricevuto l'indennità per lavoro ridotto. Per il periodo dal 1° giugno 2020 possono esercitare il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus se nel 2019 hanno conseguito un reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS compreso tra 10 000 e 90 000 franchi.

In seguito alle raccomandazioni del Consiglio federale concernenti l'app SwissCovid dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) si sono resi necessari ulteriori adeguamenti.

Le modifiche apportate nella presente versione della circolare sono contrassegnate con l'annotazione 07/20. Quale aiuto, nell'allegato figura inoltre un elenco di strutture del settore delle manifestazioni i

cui titolari potrebbero rientrare nella cerchia dei beneficiari della nuova indennità per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro.

Premessa alla versione 7

L'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, fondata sul diritto di necessità, aveva una durata di validità limitata a sei mesi, dal 17 marzo al 16 settembre 2020.

Per creare una base legale che consentisse di prorogare la durata di validità dell'ordinanza, il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo alla legge COVID-19, che la prolunga oltre il 16 settembre 2020. L'ordinanza non si basa dunque più sul diritto di necessità, bensì sul suddetto messaggio. Al contempo è stata adeguata per tenere conto della situazione attuale della lotta alla pandemia di COVID-19, che è tornata a essere principalmente di competenza cantonale.

Il divieto di svolgere manifestazioni con più di 1000 persone emanato a livello federale resterà valido fino al 30 settembre 2020. Dopo questa data spetterà ai Cantoni prendere le misure necessarie ed emanare disposizioni adeguate nel caso in cui il numero di nuovi contagi dovesse aumentare ulteriormente. I Cantoni saranno responsabili, tra l'altro, di ordinare la chiusura di strutture pubbliche e private nonché restrizioni nel settore delle manifestazioni, cosa di cui l'ordinanza deve dunque tenere conto.

In virtù dell'ordinanza in vigore dal 17 settembre 2020 avranno diritto all'indennità:

- i lavoratori indipendenti la cui struttura deve chiudere in seguito a provvedimenti cantonali o federali e che per questo motivo subiscono una perdita di guadagno;
- i lavoratori indipendenti la cui manifestazione non è stata autorizzata da un'autorità cantonale o che non può aver luogo a causa di provvedimenti federali, se subiscono una perdita di guadagno;
- i genitori che a causa della cessazione della custodia dei figli subiscono una perdita di guadagno, ad esempio se la scuola o la struttura di custodia collettiva diurna è temporaneamente chiusa oppure posta in quarantena o se la persona che assume la custodia deve mettersi in quarantena;
- le persone che devono mettersi in quarantena su prescrizione medica oppure su ordine delle autorità.

Le modifiche apportate nella presente versione della circolare sono contrassegnate con l'annotazione 09/20. Si è inoltre proceduto ad alcuni adeguamenti di natura linguistica. La presente versione si applica ai diritti fondati sull'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 settembre 2020. A quelli secondo l'ordinanza in vigore fino al 16 settembre si applicano le versioni della circolare da 1 a 6.

Premessa alla versione 8

Il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la legge COVID-19. Nella sua seduta del 4 novembre 2020, il Consiglio federale ha emanato le relative modifiche di ordinanza.

La cerchia dei beneficiari dell'indennità è stata ampliata con effetto retroattivo dal 17 settembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, in modo da includere le persone seguenti:

- i lavoratori in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro la cui struttura deve chiudere in seguito a provvedimenti cantonali o federali e che per questo motivo subiscono una perdita di guadagno;
- le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro la cui manifestazione non può avere luogo in seguito a un divieto vigente di svolgere manifestazioni, se subiscono una perdita di guadagno;
- i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, registrano una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 55 per cento rispetto agli anni 2015–2019 e subiscono dunque una perdita di guadagno e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi.

Le modifiche apportate in tal senso nella presente versione della circolare sono contrassegnate con l'annotazione 11/20. La presente versione si applica retroattivamente ai diritti fondati sull'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 settembre 2020.

Contemporaneamente, nella versione attuale è stata definita la procedura d'imposizione alla fonte per pagamenti a partire dal 1° gennaio 2021. I numeri marginali corrispondenti nel nuovo capitolo 6.1.2 sono contrassegnati con 01/21. La procedura precedente rimane valida fino al 31 dicembre 2020 (capitolo 6.1.1).

Premessa alla versione 9

Nella presente versione della circolare sono state precisate le condizioni di diritto e la cerchia dei beneficiari dell'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Il diritto all'indennità è ora accordato anche ai coniugi che lavorano nell'azienda di persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, se sono adempiute tutte le condizioni di diritto, e ai coniugi che lavorano nell'azienda di lavoratori indipendenti.

Inoltre, il diritto all'indennità derivante da un caso di quarantena o dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, disciplinato nelle disposizioni transitorie dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, potrà essere esercitato fino al 30 giugno 2021, anche se il diritto è nato in virtù del diritto anteriore. Nella precedente versione della circolare, la cessazione della custodia dei figli da parte di terzi non era menzionata esplicitamente, ragion per cui nella presente versione è stata apportata una precisazione al riguardo.

È stata anche inserita un'integrazione concernente il calcolo dell'indennità nel caso degli apprendisti che non sono ancora tenuti a pagare contributi AVS.

La presente versione della circolare è stata adeguata di conseguenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l'annotazione 11/20. Questa si applica retroattivamente ai diritti fondati sull'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 settembre 2020.

Premessa alla versione 10

Nella presente versione della circolare, le condizioni di diritto all'indennità derivanti da una limitazione considerevole dell'attività lucrativa sono state adeguate alle modifiche intervenute nella legge COVID-19 approvata il 18 dicembre 2020. La presente versione della circolare è stata adeguata di conseguenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l'annotazione 12/20. Questa si applica ai diritti fondati sull'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 19 dicembre 2020.

Premessa alla versione 11

Il 13 gennaio 2021 il Consiglio federale ha ampliato i suoi provvedimenti per combattere la pandemia e ha tra l'altro deciso di rendere obbligatorio il telelavoro. Le persone particolarmente a rischio che non possono adempiere i loro obblighi lavorativi da casa e alle quali non può essere garantita sul posto di lavoro una protezione equivalente o che rifiutano il lavoro alternativo assegnato loro sono esonerati dai loro obblighi lavorativi. Queste persone avranno diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Avranno diritto all'indennità anche le persone particolarmente a rischio che esercitano un'attività lucrativa indipendente e che per ragioni organizzative o tecniche non possono esercitare la loro attività a domicilio, se subiscono una perdita di guadagno. Il Consiglio federale ha emanato le pertinenti modifiche di ordinanza, che entreranno in vigore il 18 gennaio con effetto fino al 28 febbraio 2021.

La presente versione della circolare è stata adeguata di conseguenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l'annotazione 01/21. Questa versione si applica ai diritti all'indennità nati dal 18 gennaio 2021 e ha effetto sino al 28 febbraio 2021.

Premessa alla versione 12

Il 27 gennaio 2021 il Consiglio federale ha deciso di modificare le disposizioni dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare e l'art. 3 al. 2 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Queste modifiche entrano in vigore l'8 febbraio 2021.

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare prevede che la quarantena duri 10 giorni. Un provvedimento di quarantena prescritto da un medico oppure ordinato da un'autorità può però essere revocato dal medico cantonale al più presto il settimo giorno seguente l'ultimo contatto con la persona contagiata, se la persona in quarantena effettua a sue spese un test antigenico rapido o un test PCR e questo risulta negativo.

Come conseguenza di questa modifica relativa alla quarantena, a partire dall'8 febbraio 2021 il diritto all'indennità in caso di quarantena sarà così limitato per tutti i casi a un massimo di 7 indennità giornaliere invece delle attuali 10 indennità.

Viene inoltre apportata una precisazione circa il diritto derivante dalla limitazione considerevole dell'attività lucrativa. Se un lavoratore indipendente o salariato in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro cambia statuto giuridico (trasformazione di ditte individuali, società di persone o persone giuridiche), dovrà essere considerato secondo le disposizioni applicabili al suo nuovo statuto a partire dalla data del cambiamento. Di conseguenza, per determinare la cifra d'affari e per procedere al calcolo dell'indennità ci si dovrà basare unicamente sull'attività esercitata con il nuovo statuto.

La presente versione della circolare è stata adeguata di conseguenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l'annotazione 01/21b. Questa versione si applica ai diritti all'indennità nati dall'8 febbraio 2021.

Premessa alla versione 13

Il 24 febbraio 2021 il Consiglio federale ha deciso di prolungare fino al 31 marzo 2021 i provvedimenti per proteggere i lavoratori particolarmente a rischio. Di conseguenza, anche il diritto all'indennità per perdita di guadagno è prolungato fino al 31 marzo 2021.

La presente versione della circolare è stata adeguata di conseguenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l'annotazione 02/21.

Premessa alla versione 14

Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha adottato diverse modifiche della legge COVID-19. All'articolo 15 capoverso 1 sono state modificate le condizioni di diritto per la riscossione dell'indennità per perdita di guadagno in caso di limitazione considerevole dell'attività lucrativa. Il Consiglio federale può prevedere che sia versata un'indennità per perdita di guadagno alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l'attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19. Sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell'attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d'affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015–2019.

In applicazione del nuovo tenore di questa disposizione della legge COVID-19, nella presente circolare sono state adeguate le modalità di versamento dell'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus nonché le condizioni di diritto per la riscossione della medesima in caso di limitazione considerevole dell'attività lucrativa. La modifica della legge COVID-19 entrerà in vigore il 1° aprile 2021 e non ha effetto retroattivo.

Inoltre, il 12 marzo 2021 il Consiglio federale ha deciso di modificare l'ordinanza 3 COVID-19 e l'ordinanza COVID-19 situazione particolare in modo da ampliare la strategia di test e promuovere lo svolgimento di test su vasta scala. Di conseguenza, i costi dei test antigenici rapidi e dei test PCR effettuati per terminare anticipatamente una quarantena dovuta a contatti con una persona contagiata vengono ora assunti dalla Confederazione. Questa modifica è entrata in vigore il 15 marzo 2021, ma non incide in alcun modo sulla presente circolare né sull'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus.

Il 19 marzo 2021 il Consiglio federale ha anche deciso di prorogare fino al 30 aprile 2021 le misure di protezione a favore delle persone particolarmente a rischio. Di conseguenza, il loro diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus è prorogato fino al 30 aprile 2021.

È stata anche apportata una precisazione relativa al calcolo dell'indennità per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e per i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell'azienda: nel loro caso la determinazione dell'indennità per i salariati è applicabile per analogia.

La presente versione della circolare è stata adeguata di conseguenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l'annotazione 03/21. Questa si applica ai diritti nati il 19 marzo 2021 o successivamente.

Premessa alla versione 15

Il 31 marzo 2021, il Consiglio federale ha deciso di modificare l'art. 6 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e di prolungare al 31 dicembre 2021 il termine per depositare una richiesta d'indennità. Questa modifica è entrata in vigore il 1° aprile 2021.

Il 14 aprile 2021, il Consiglio federale ha modificato l'art. 5a cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare che entra in vigore il 19 aprile 2021. Gli spazi esterni delle strutture di ristorazione, dei bar e dei club, incluse le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away), dal 19 aprile 2021 possono essere utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per gli indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e conformemente ai commenti della disposizione il diritto all'indennità resta fondato sulla chiusura della loro struttura, malgrado lo spazio all'esterno sia aperto al pubblico.

Il 14 aprile 2021, il Consiglio federale ha inoltre deciso di prolungare fino al 31 maggio 2021 le misure di protezione per le persone particolarmente a rischio. Di conseguenza, il diritto all'indennità di perdita di guadagno per le persone particolarmente a rischio è anch'esso prolungato fino al 31 maggio 2021. Le persone vaccinate non sono più considerate come particolarmente a rischio. In considerazione dell'avanzamento della vaccinazione in seno alla popolazione, il diritto all'indennità è dunque precisato in tal senso.

La presente versione della circolare è stata adeguata di conseguenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l'annotazione 04/21. Questa si applica ai diritti nati il 19 aprile 2021 o successivamente.

Premessa alla versione 16

Il 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha deciso di adeguare l'ordinanza 3 COVID-19, l'ordinanza COVID-19 situazione particolare e l'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori. Queste modifiche entrano in vigore il 31 maggio 2021.

Le persone che sono completamente vaccinate o sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e considerate guarite sono esentate per sei mesi dall'obbligo di quarantena in caso di contatto con una persona contagiata. Inoltre, viene soppressa la quarantena dei contatti durante l'esercizio dell'attività professionale e sul tragitto per recarsi al lavoro per i collaboratori di aziende in cui vengono svolti test in modo mirato e ripetuto.

Dal 31 maggio 2021 le strutture di ristorazione possono servire i propri clienti anche nei locali interni, nel rispetto dell'apposito piano di protezione. Fino al 31 maggio (compreso), gli assicurati hanno diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di chiusura di strutture. Dal 1° giugno 2021 le strutture di ristorazione potranno far valere il diritto all'indennità in seguito alla limitazione considerevole dell'attività lucrativa.

Inoltre, il Consiglio federale ha deciso di aumentare il numero delle persone ammesse alle manifestazioni in presenza di pubblico: dal 31 maggio 2021 possono partecipare alle manifestazioni in luoghi chiusi al massimo 100 spettatori e a quelle all'aperto al massimo 300 spettatori; può essere sfruttata al massimo la metà della capienza. La limitazione del numero di persone vale anche per le manifestazioni per la formazione dell'opinione politica e le manifestazioni religiose. Queste modifiche non incidono in alcun modo sull'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, poiché il divieto generale di svolgere manifestazioni resta valido e la maggior parte degli eventi è già stata annullata.

Infine, il Consiglio federale ha deciso di prorogare i provvedimenti di protezione per le persone particolarmente a rischio fino al 30 giugno 2021. Di conseguenza, il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus di queste persone viene prolungato fino alla

stessa data. Le persone vaccinate non sono più considerate particolarmente a rischio a partire dalla vaccinazione completa. Il termine di 15 giorni dall'inoculazione della seconda dose è soppresso.

La presente versione della circolare è stata adeguata di conseguenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l'annotazione 05/21. Questa si applica ai diritti nati il 31 maggio 2021 o successivamente.

Premessa alla versione 17

Il 18 giugno 2021, con una modifica della legge COVID-19 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità della base legale per l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021. Alla stessa data, il Consiglio federale ha adeguato di conseguenza anche la durata di validità dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Ha inoltre prolungato la possibilità di esercitare il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 marzo 2022 e previsto che per i diritti nati a partire dal 1° luglio 2021 andrà tenuto conto della decisione definitiva di tassazione fiscale per il 2019.

Per il calcolo delle indennità future, dal 1° luglio 2021 sarà considerato d'ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata.

Il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha adeguato l'ordinanza 3 COVID-19 e prorogato i provvedimenti di protezione per le persone particolarmente a rischio fino al 31 agosto 2021. Di conseguenza, il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus di queste persone viene prolungato fino alla stessa data. Le donne incinte vaccinate contro il coronavirus non saranno più considerate quali persone particolarmente a rischio per 12 mesi a partire dalla vaccinazione completa. Inoltre, le persone che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite non saranno più considerate particolarmente a rischio per sei mesi a partire dall'11° giorno dopo la conferma del contagio. L'elenco delle persone particolarmente a rischio può essere consultato nell'[allegato 7 dell'ordinanza 3 COVID-19](#).

Il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha inoltre adeguato l'ordinanza COVID-19 situazione particolare. Dal 26 giugno 2021 le discoteche e le sale da ballo possono riaprire, a condizione di limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato. Fino al 30 giugno 2021 compreso, può essere fatto valere il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di chiusura di strutture. Dal 1° luglio 2021 le discoteche e le sale da ballo potranno far valere il diritto all'indennità in seguito alla limitazione considerevole dell'attività lucrativa.

La presente versione della circolare è stata adeguata di conseguenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l'annotazione 07/21. Questa si applica ai diritti nati il 1° luglio 2021 o successivamente.

Premessa alla versione 18

Il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza COVID-19 situazione particolare e revocato il divieto generale di svolgere manifestazioni a partire dal 26 giugno 2021. Considerato che al momento di questo annuncio numerose manifestazioni erano già state annullate, che l'organizzazione di tali eventi richiede un certo periodo di preparazione e che nonostante tutto sono ancora in vigore alcune restrizioni (p. es. certificato COVID, limitazione del numero di persone), è stato deciso di non modificare subito la presente circolare.

Considerato l'andamento della ripresa delle attività in questo settore, l'UFAS ha deciso che dal 1° settembre 2021 non sussiste più il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus derivante dal divieto di svolgere manifestazioni, salvo in caso di grandi manifestazioni soggette all'autorizzazione dell'autorità cantonale competente ([art. 16 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare](#)). A partire dal 1° settembre 2021, le persone del settore interessate che subiscono una perdita di guadagno in seguito alle restrizioni ancora in vigore possono esercitare il diritto all'indennità in virtù di una limitazione considerevole dell'attività lucrativa.

Il 25 agosto 2021 il Consiglio federale ha inoltre deciso di prorogare i provvedimenti di protezione delle persone particolarmente a rischio fino al 30 settembre 2021. Di conseguenza, il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus di queste persone viene prolungato fino alla stessa data.

Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all'indennità in virtù della limitazione considerevole dell'attività lucrativa. Questi motivi devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus.

Il N. 1065.2 è precisato: se la decisione di tassazione fiscale per il 2019 è disponibile dopo il 1° luglio 2021, l'indennità viene adeguata per il futuro, a partire dal primo giorno del mese in cui è stata emanata la decisione.

La presente versione della circolare è stata adeguata di conseguenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l'annotazione 09/21. Questa si applica ai diritti nati il 1° settembre 2021 o successivamente.

Premessa alla versione 19

Il 17 settembre 2021 il Consiglio federale ha deciso di prolungare fino al 31 ottobre 2021 i provvedimenti per proteggere i lavoratori particolarmente a rischio. Di conseguenza, anche il diritto all'indennità per perdita di guadagno è prolungato fino al 31 ottobre 2021.

Inoltre, è stata apportata una precisione su una disposizione riguardante il diritto all'indennità fondato sul divieto di svolgere manifestazioni.

La presente versione della circolare è stata adeguata di conseguenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l'annotazione 09/21.

Premessa alla versione 20

Il 27 ottobre 2021 il Consiglio federale ha deciso di prolungare fino al 31 dicembre 2021 le misure di protezione a favore delle persone particolarmente a rischio. Di conseguenza il diritto all'indennità per perdita di guadagno per queste persone sarà prolungato fino alla medesima data.

Inoltre, il N. 1035.4 è stato precisato e il N. 1041.10b soppresso. Infatti, poiché il periodo di esenzione dall'obbligo di quarantena per le persone vaccinate e il termine dopo il quale una persona non è più considerata particolarmente a rischio sono suscettibili di essere adeguati in base allo stato delle conoscenze scientifiche, queste indicazioni sono state eliminate dalla presente circolare. Per il diritto alle indennità, la cassa di compensazione si basa sulle attestazioni rilasciate dal medico o dall'autorità competente.

La presente versione della circolare è stata adeguata di conseguenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l'annotazione 10/21.

Premessa alla versione 21

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell'[articolo 15 della legge COVID-19](#) fino al 31 dicembre 2022. Di conseguenza, il 17 dicembre 2021 il Consiglio federale ha prorogato anche la durata di validità dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Inoltre, ha prolungato la possibilità di esercitare il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 marzo 2023.

In seguito alla precisazione apportata dal Parlamento all'articolo 15 della legge COVID-19 sul foro competente per i ricorsi contro decisioni e decisioni su opposizione delle casse di compensazione, anche la presente circolare è stata adeguata di conseguenza. Tutti i ricorsi elaborati da una cassa di compensazione cantonale saranno quindi sottoposti allo stesso tribunale, ovvero quello del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione.

Il 17 dicembre 2021 il Consiglio federale ha inoltre deciso di prorogare i provvedimenti di protezione per le persone particolarmente a rischio fino al 31 marzo 2022. Di conseguenza, il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus di queste persone viene prolungato fino alla stessa data.

In seguito alla modifica dell'[ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021](#), è stata apportata una precisazione formale al N. 1035.1.

Inoltre, considerata l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2022, delle modifiche della LAVS e dell'OAVS concernenti l'utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità, il termine «numero d'assicurazione sociale» è stato sostituito con «numero AVS».

Le modifiche apportate in tal senso nella presente versione della circolare sono contrassegnate con l'annotazione 12/21.

Premessa alla versione 22

Il 12 gennaio 2022, il Consiglio federale ha deciso di modificare l'[Ordinanza COVID-19 situazione particolare](#) a partire dal 13 gennaio 2022, riducendo da 10 a 5 giorni la quarantena delle persone che sono state in contatto con una persona risultata positiva al test del coronavirus o che si sospetta sia stata infettata.

In conseguenza di questa modifica riguardante la durata della quarantena, a partire dal 13 gennaio 2022 l'indennità in caso di quarantena sarà d'ora in avanti limitata a 5 indennità giornaliere al massimo invece delle 7 indennità giornaliere versate fin'ora. Tuttavia, in certi casi particolari e conformemente all'art. 7 cpv. 5 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare, l'autorità cantonale competente potrà prevedere una differente durata della quarantena. In tale eventualità, sarà indennizzato il numero effettivo di giorni trascorsi in quarantena ma, al massimo, 7 giorni.

Il Consiglio federale ha anche ridotto il periodo durante il quale le persone vaccinate o guarite sono esonerate dalla quarantena, portandolo dagli attuali 365 giorni a 120 giorni. Una modifica al modulo 318.755 consente di verificare se questo requisito è soddisfatto. In considerazione dei frequenti cambiamenti che intervengono in merito a questa tematica, in caso di dubbio consigliamo di verificare le prescrizioni più attuali diramate dall'UFSP ([Isolamento e quarantena \(admin.ch\)](#)).

Inoltre, questa circolare sopprime l'indicazione del medico quale autorità abilitata a emettere gli ordini di quarantena.

La presente versione 22 della circolare è stata adeguata di conseguenza; i numeri marginali modificati sono contrassegnati con l'annotazione 01/22.

Indice

Abbreviazioni	32
1. Procedura di richiesta	34
1.1 Esercizio del diritto ed esame della richiesta	34
1.2 Legittimazione all'esercizio del diritto	35
1.2.1 Principio	35
1.3 Dati necessari per la richiesta	35
1.3.1 Per i lavoratori salariati.....	37
1.3.2 Per i lavoratori indipendenti.....	37
2. Cassa di compensazione competente	38
3. Diritto	39
3.1 Condizioni generali.....	39
3.1.1 Salariati.....	40
3.1.2 Lavoratori indipendenti e coniugi che lavorano nell'azienda	41
3.1.3 Persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi che lavorano nell'azienda	41
3.1.4 Persone assicurate obbligatoriamente	42
3.2 Condizioni di diritto specifiche	42
3.2.1 Diritto derivante dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi	42
3.2.2 Diritto derivante da una prescrizione di quarantena.....	44
3.2.3 Diritto derivante da un divieto vigente di svolgere manifestazioni o dalla mancata autorizzazione a svolgere la manifestazione a causa di provvedimenti per combattere il coronavirus.....	46
3.2.4 Diritto derivante dalla chiusura di strutture	47
3.2.5 Diritto derivante da una limitazione considerevole dell'attività lucrativa	48
3.2.6 Diritto delle persone particolarmente a rischio.....	50
3.3 Sussidiarietà e concorso	51
3.4 Nascita del diritto all'indennità	52
3.5 Estinzione del diritto	53
3.6 Riscossione dell'indennità	54
4. Importo dell'indennità	55
4.1 Principio	55

4.2	Tabelle delle indennità	57
5.	Accertamento del reddito precedente la nascita del primo diritto all'indennità	57
5.1	Salariati	57
5.2	Lavoratori indipendenti	58
5.3	Aventi diritto che esercitano al contempo un'attività lucrativa dipendente e una indipendente	59
5.4	Persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner registrati che lavorano nell'azienda	59
6.	Fissazione e pagamento dell'indennità	60
6.1	Imposizione fiscale dell'indennità e comunicazione alle autorità fiscali	60
6.1.1	Procedura d'imposizione alla fonte per i versamenti fino al 31 dicembre 2020	62
6.1.2	Procedura d'imposizione alla fonte per i versamenti a partire dal 1° gennaio 2021	63
7.	Contabilità e movimento di fondi	64
8.	Iscrizione nel conto individuale	64
9.	Indennizzo delle casse.....	64
10.	Cessione, pignoramento, restituzione, compensazione, condono dell'obbligo di restituire e ammortamento ..	64
11.	Contributi dovuti all'ordinamento delle IPG	64
12.	Organizzazione e contenzioso	65
13.	Entrata in vigore.....	65
Allegato I	66

Abbreviazioni

AELS	Associazione europea di libero scambio
AI	Assicurazione invalidità
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
cap.	capitolo
CC	Codice civile svizzero (RS 210)
DIPG	Direttive sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e in caso di maternità
DOA	Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI
DR	Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
DTF	Decisioni del Tribunale federale
IPG	Indennità di perdita di guadagno
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LCA	Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione; RS 221.229.1)
LIPG	Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.1)

LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto alle assicurazioni sociali (RS 830.1)
N.	Numero/i marginale/i
Ordinanza 2 COVID-19	Ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (RS 818.101.24)
segg.	seguenti
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali

1. Procedura di richiesta

1.1 Esercizio del diritto ed esame della richiesta

- 1001 Il diritto all'indennità deve essere esercitato dall'avente diritto mediante il modulo «Richiesta di indennità di perdita di guadagno Corona».
- 1001.1 **soppresso**
09/20
- 1001.2 **01/21** Le persone che hanno diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus dopo il 16 settembre 2020 devono utilizzare i seguenti moduli:
- 318.755, in caso di quarantena e cessazione della custodia dei figli da parte di terzi e per le persone particolarmente a rischio che non possono lavorare da casa;
 - 318.756, nel caso dei lavoratori indipendenti e delle persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché dei loro coniugi o partner registrati che lavorano nell'azienda che subiscono una perdita di guadagno in seguito alla chiusura di strutture decisa a livello cantonale o federale, al divieto di svolgere manifestazioni o a provvedimenti per combattere il coronavirus.
- 1001.3 **09/20** Se il provvedimento deciso a livello cantonale o federale dura oltre 30 giorni, va presentata una nuova richiesta di prestazioni, con i giustificativi del caso.
- 1002 Ciascun genitore che intende richiedere un'indennità a causa della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi deve presentare una richiesta separata.
- 1003 Una volta ricevuta la richiesta, la cassa di compensazione verifica se l'altro genitore abbia già presentato presso la sua cassa di compensazione una richiesta per la cessazione della custodia dei figli da parte di terzi.

-
- 1004 La cassa di compensazione verifica se sia stata già presentata una richiesta basata su un'altra condizione di diritto secondo l'[ordinanza COVID-19 perdita di guadagno](#).
- 1005 In caso di concessione dell'indennità a lavoratori salariati, occorre inviare al datore di lavoro una copia della notifica di pagamento.
- 1005.1 soppresso
07/20

1.2 Legittimazione all'esercizio del diritto

1.2.1 Principio

- 1006 Il diritto all'indennità va per principio esercitato dall'avente diritto. Se è minorenne ([art. 14 CC](#)) o sotto curatela generale ([art. 398 CC](#)), la richiesta deve essere presentata dal rappresentante legale. In caso di continuazione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro, il diritto può essere esercitato anche da quest'ultimo.
- 1006.1 Se esercita direttamente il diritto, il datore di lavoro può presentare un'unica richiesta per tutti i suoi salariati. Questa deve contenere le stesse indicazioni richieste nel modulo ufficiale.
05/20

1.3 Dati necessari per la richiesta

- 1007 Gli aventi diritto devono comprovare le indicazioni fornite.
- 1008 soppresso
11/20
- 1008.1 Se il diritto nasce dopo il 16 settembre 2020, alla richiesta vanno allegati:
01/22
- per le persone con compiti di custodia, la prova della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi fornita dalla struttura di custodia o dalla persona che assume la custodia (quarantena);

- per le persone che hanno dovuto interrompere del tutto o in parte lo svolgimento da casa della loro attività lucrativa per occuparsi della custodia dei figli, la prova della perdita di guadagno subita;
- la prova della chiusura della struttura di custodia (struttura di custodia collettiva diurna, scuola dell'infanzia, scuola, scuola speciale, centro d'integrazione ecc.) ordinata a livello cantonale o federale;
- per i genitori di giovani che ricevono un supplemento per cure intensive dell'AI, la prova del versamento di quest'ultimo;
- la prova della quarantena ordinata da un'autorità;
- la prova del divieto cantonale o federale di svolgere manifestazioni o la mancata autorizzazione a svolgerne dopo il 1° ottobre 2020, se non si tratta di un divieto generale di svolgere manifestazioni per il quale non è possibile fornire alcuna prova;
- la prova della chiusura di strutture o del provvedimento ordinati a livello cantonale o federale;
- per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi che lavorano nell'azienda, la prova della perdita di guadagno subita;
- per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi che lavorano nell'azienda, l'estratto del registro di commercio.

1008.2
01/21

Alla richiesta d'indennità devono essere allegati un certificato medico attestante la condizione di persona particolarmente a rischio e un'attestazione del datore di lavoro secondo cui la persona particolarmente a rischio non può lavorare da casa e non le può essere assegnato alcun lavoro alternativo.

Se la persona rifiuta per validi motivi il lavoro assegnatole dal datore di lavoro, alla richiesta va allegata una dichiarazione del datore di lavoro e del lavoratore. Il rifiuto è considerato avvenuto per validi motivi, se il lavoro assegnato non soddisfa i requisiti di protezione richiesti o se il rischio di contagio è troppo elevato nonostante i provvedimenti adottati dal datore di lavoro.

1.3.1 Per i lavoratori salariati

- 1009
09/20 Alla richiesta d'indennità vanno allegati i conteggi salariali dei tre mesi precedenti l'interruzione dell'attività lucrativa e indicati i giorni per i quali è richiesta l'indennità. Va computata l'eventuale 13^a mensilità.
- 1009.1
04/20 Le persone che, pur potendo svolgere la loro attività lucrativa da casa, subiscono una perdita di guadagno parziale, devono comprovare quest'ultima mediante una conferma del datore di lavoro.
- 1010
04/20 Dopo la prima richiesta, gli ulteriori giorni di riscossione dell'indennità per la cessazione della custodia dei figli da parte di terzi devono essere indicati mensilmente dall'avente diritto o dal suo datore di lavoro tramite modulo complementare o semplice comunicazione. Non occorre presentare una nuova richiesta.
- 1010.1
01/21 La richiesta per le persone particolarmente a rischio va inoltrata una sola volta per tutto il periodo.
- 1011
01/21 Gli aventi diritto con più datori di lavoro devono inoltrare a una delle casse di compensazione i vari conteggi salariali e le eventuali prove necessarie (v. N. 1008.1 e 1008.2) insieme con il modulo di richiesta.
- 1011.1
09/20 soppresso

1.3.2 Per i lavoratori indipendenti

- 1012 Se richiedono l'indennità in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, nella richiesta i lavoratori indipendenti devono indicare alla cassa di compensazione competente i giorni di riscossione.
- 1013
04/20 Dopo la prima richiesta, gli ulteriori giorni di riscossione dell'indennità per la cessazione della custodia dei figli da

parte di terzi devono essere indicati dall'avente diritto tramite modulo complementare o semplice comunicazione. Non occorre presentare una nuova richiesta.

- 1014
11/20 Per i giorni per i quali è esercitato il diritto all'indennità in base all'adempimento di una condizione di diritto diversa da una quarantena o dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi va presentata una nuova richiesta per ogni mese, se la durata del provvedimento o della limitazione considerevole dell'attività lucrativa si protrae oltre la fine di un mese. Questa regola non vale per il periodo compreso tra il 17 settembre e il 31 ottobre 2020, per il quale è sufficiente una sola richiesta.
- 1014.1
01/21 La richiesta per le persone particolarmente a rischio va inoltrata una sola volta per tutto il periodo.

2. Cassa di compensazione competente

- 1015 Per la fissazione e il pagamento dell'indennità è competente la cassa di compensazione che ha riscosso i contributi AVS sul reddito determinante per il calcolo dell'indennità. Di conseguenza, per i salariati è competente la cassa di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro, mentre per gli indipendenti è competente quella cui essi pagano i contributi.
- 1016 Se più casse di compensazione sono competenti per la riscossione dei contributi, poiché una persona esercita diverse attività lucrative, per la fissazione e il pagamento dell'indennità è competente:
- nel caso dei salariati, la cassa di compensazione del datore di lavoro cui è stata inoltrata la prima richiesta;
 - nel caso dei lavoratori indipendenti, la cassa di compensazione cui pagano i contributi in qualità di indipendenti.

- 1017 Se entrambi i genitori richiedono l'indennità a causa della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, è competente la cassa di compensazione che indennizza il primo giorno di riscossione.
- 1017.1 Resto competente la cassa di compensazione che ha pagato la prima indennità.

3. Diritto

3.1 Condizioni generali

- 1018 Le condizioni di diritto generali esposte di seguito e quelle specifiche (v. cap. 3.2) devono essere adempiute cumulativamente.
- 1019 Hanno diritto all'indennità le persone che, al momento dell'interruzione dell'attività lucrativa:
sono salariate ai sensi dell'[articolo 10 LPGGA](#) o
sono indipendenti ai sensi dell'[articolo 12 LPGGA](#); e
– sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAVS.
- 1020 Il diritto all'indennità non è legato a una determinata età (minima o massima). Se adempiono tutte le condizioni di diritto, anche i minorenni (p. es. apprendisti) o le persone che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento hanno diritto all'indennità.
- 1020.1 Il diritto all'indennità concessa in virtù dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 può nascere al più tardi il 16 settembre 2020 e deve essere esercitato entro quella data. Scaduto questo termine, in deroga all'articolo 24 LPGGA si estingue per tutte le pretese.
Al diritto alle indennità derivante da un caso di quarantena o dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi si applicano le disposizioni transitorie, secondo le quali un tale diritto nato in virtù dell'ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 potrà essere esercitato fino

al 30 giugno 2021. In questo modo, le persone colpite da un provvedimento di quarantena o dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi poco prima della scadenza del diritto vigente saranno equiparate a quelle che dovranno interrompere l'attività lucrativa in seguito a una quarantena o alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi a partire dal 17 settembre 2020.

- 1020.2 09/20 Il diritto alle indennità concesse in virtù dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nella versione in vigore dal 17 settembre 2020 può nascere al più presto il 17 settembre 2020 e sussiste per la durata del provvedimento che ne ha determinato la nascita.
- 1020.3 12/21 In deroga all'articolo 24 LPG, il diritto alle indennità concesse in virtù della versione dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 settembre 2020 potrà essere esercitato al più tardi fino al 31 marzo 2023.

3.1.1 Salariati

- 1021 La persona assicurata è considerata salariata, se fornisce un lavoro dipendente e per questo percepisce un salario determinante ai sensi della LAVS.
- 1022 Per «salario determinante» di una persona esercitante un'attività lucrativa salariata s'intende per principio qualsiasi retribuzione economicamente riconducibile a un lavoro fornito (v. le [Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG](#)), a prescindere dai motivi prioritari per i quali il lavoro viene fornito (allo scopo di conseguire un reddito, per questioni ideali o per pubblica utilità).
- 1023 Per valutare se la persona assicurata vada considerata salariata, ci si basa di regola sul contratto di lavoro o sulla situazione di diritto del lavoro.

3.1.2 Lavoratori indipendenti e coniugi che lavorano nell'azienda

- 1024 Per «lavoratori indipendenti» s'intendono le persone che conseguono un reddito che non costituisce la retribuzione di un lavoro fornito in qualità di salariati.
- 1025 Per i lavoratori indipendenti è determinante il riconoscimento come tali da parte della cassa di compensazione competente. A tal fine è sufficiente che la persona assicurata sia affiliata alla cassa di compensazione in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente.
- 1025.1
11/20 Sono considerati coniugi che lavorano nell'azienda i coniugi o i partner registrati dei lavoratori indipendenti che collaborano effettivamente nell'azienda e dichiarano un reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS derivante da questa attività. Questa categoria di persone corrisponde a quella che non ha diritto a un'indennità per lavoro ridotto conformemente all'articolo 31 capoverso 3 lettera b della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).

3.1.3 Persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi che lavorano nell'azienda

- 1025.2
11/20 Sono considerate in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro le persone che conseguono un salario a titolo di salariati (v. cap. 3.1.1), ma che possono influenzare risolutivamente le decisioni aziendali nella loro qualità di:
- soci;
 - membri di un organo decisionale supremo dell'azienda; o
 - compartecipi finanziari.
- 1025.3
11/20 Sono considerati coniugi che lavorano nell'azienda i coniugi o i partner registrati delle persone summenzionate che collaborano effettivamente nell'azienda e dichiarano un reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS derivante da questa attività.

- 1025.4
11/20 Questa categoria di persone corrisponde a quella che non ha diritto a un'indennità per lavoro ridotto conformemente all'articolo 31 capoverso 3 lettera c della LADI.

3.1.4 Persone assicurate obbligatoriamente

- 1026 Conformemente all'[articolo 1a capoverso 1 LAVS](#), sono assicurate per principio tutte le persone fisiche domiciliate in Svizzera, quelle che vi esercitano un'attività lucrativa e i cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di una delle organizzazioni stabilite dal Consiglio federale.
- 1027 Per quanto concerne l'obbligo assicurativo e la qualità d'assicurato a esso connesso, si applicano le disposizioni delle [DOA](#).
- 1028 Secondo le regole dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE/AELS, una persona cui si applica questo accordo è assicurata di regola soltanto in un Paese, nello specifico in quello in cui lavora. Se esercita più attività lucrative in diversi Paesi, compreso quello in cui risiede, la persona in questione è assicurata nel proprio Stato di residenza. Sono previste eccezioni in particolare nel caso di singoli Paesi e per i lavoratori indipendenti. In casi speciali, per determinare l'assoggettamento assicurativo va fatto riferimento alle [DOA](#).

3.2 Condizioni di diritto specifiche

3.2.1 Diritto derivante dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi

- 1029
09/20 Hanno diritto all'indennità i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti che devono interrompere l'attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera a o b, 35 o 40 della legge sulle epidemie (LEp), in quanto la custodia dei figli da parte

di terzi è cessata a causa della chiusura temporanea della struttura o di una quarantena.

- 1029.1
04/20 Questa disposizione è applicabile per analogia ai genitori di:
- minorenni che hanno diritto a un supplemento per cure intensive dell’AI e la cui scuola speciale o il cui centro d’integrazione è stato chiuso;
 - giovani fino a 20 anni compiuti che frequentano una scuola speciale chiusa a causa dei provvedimenti ordinati dalle autorità.
- 1029.2
04/20 Se l’attività lucrativa può essere svolta da casa (telelavoro), si ha diritto all’indennità soltanto se non è più possibile farlo o è stato necessario ridurre il grado d’occupazione in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, con una conseguente perdita di guadagno. Quest’ultima deve essere comprovata (sospensione dell’attività, riduzione del grado d’occupazione).
- 1030
01/22 Per «custodia dei figli da parte di terzi» s’intende quella dispensata nelle strutture di custodia collettiva diurna, nelle scuole dell’infanzia o nelle scuole. Il diritto all’indennità sussiste anche quando cessa la custodia dei figli da parte di persone singole (p. es. nonni o madri diurne) che non possono più assumerla a causa di una quarantena ordinata da un’autorità.
- 1030.1
09/20 soppresso
- 1031
01/22 Durante le vacanze scolastiche ufficiali non sussiste alcun diritto all’indennità, tranne se la custodia avrebbe dovuto essere assunta da una persona o struttura messa in quarantena per ordine di un’autorità oppure da una struttura chiusa per ordine di un’autorità. Questo vale per analogia anche per le scuole speciali e le istituzioni per bambini e giovani con disabilità. Se le vacanze aziendali della struttura che dovrebbe assumere la custodia (p. es. un asilo

nido) sono più brevi delle vacanze scolastiche ufficiali, il diritto non sussiste soltanto durante le vacanze aziendali della struttura.

1031.1 soppresso
09/20

1032 soppresso
09/20

1033 I genitori affilianti hanno diritto all'indennità, se hanno accolto gratuitamente e durevolmente gli affiliati per mantenerli ed educarli (v. N. 3310 [DR](#)).

1034 Se durante l'attuazione dei provvedimenti l'affiliato torna da uno dei genitori biologici, il diritto dei genitori affilianti si estingue. Se sono adempiute le condizioni necessarie, nasce un nuovo diritto per i genitori biologici.

3.2.2 Diritto derivante da una prescrizione di quarantena

1035 Salvo decisione contraria dell'autorità cantonale competente, hanno diritto all'indennità le persone che, pur non essendo direttamente affette dal coronavirus, si trovano in quarantena in quanto hanno avuto contatti con una persona risultata positiva al test o con un caso sospetto, come pure le persone entrate in Svizzera da una regione a rischio e che sono state messe in quarantena dalle autorità.

1035.1 Chi, a partire dal 6 luglio 2020, si reca in una regione a rischio ai sensi dell'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori e poi rientra in Svizzera e deve quindi mettersi in quarantena non ha diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus.
12/21

1035.2 Se la persona deve mettersi in quarantena senza colpa, sussiste il diritto all'indennità di perdita di guadagno. Senza colpa significa che al momento della partenza la destinazione non figurava nell'elenco degli Stati e delle regioni con
09/20

rischio elevato di contagio né era possibile presumere, sulla base di una comunicazione ufficiale, che essa sarebbe stata inserita nell'elenco durante il viaggio. L'elenco viene regolarmente aggiornato ed è disponibile sul sito Internet dell'UFSP.

- 1035.3
11/20 I genitori che devono interrompere la propria attività lucrativa in seguito a una quarantena ordinata al figlio hanno diritto all'indennità a partire dall'inizio della quarantena ordinata.
- 1035.4
01/22 Le persone che sono completamente vaccinate o sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e considerate guarite sono esentate dall'obbligo di quarantena dei contatti. Per ciò che riguarda le modalità e la durata dell'esenzione è opportuno riferirsi alle prescrizioni dell'UFSP ([Isolamento e quarantena \(admin.ch\)](#)) Inoltre, salvo decisione contraria dell'autorità cantonale competente, viene soppressa la quarantena dei contatti durante l'esercizio dell'attività professionale e sul tragitto per recarsi al lavoro per i collaboratori di aziende in cui vengono svolti test in modo mirato e ripetuto. Le persone che rientrano in questi gruppi non hanno dunque diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus.
- 1036
01/22 La quarantena deve essere ordinata da un'autorità. L'autoisolamento non è sufficiente per far nascere il diritto all'indennità.
- 1036.1
01/22 Se una persona si mette in quarantena dopo aver ricevuto una notifica di contatto dell'app SwissCovid, ha diritto all'indennità soltanto se la quarantena è stata ordinata da un'autorità in seguito a ulteriori esami. La notifica di contatto non fa nascere di per sé il diritto all'indennità.

3.2.3 Diritto derivante da un divieto vigente di svolgere manifestazioni o dalla mancata autorizzazione a svolgere la manifestazione a causa di provvedimenti per combattere il coronavirus

- 1037
11/20 Hanno diritto all'indennità i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell'azienda che sono colpiti da un divieto di svolgere manifestazioni secondo gli articoli 6 capoverso 2 lettera a o b e 40 LEp o non hanno ottenuto l'autorizzazione cantonale o federale per svolgerla e hanno quindi subito una perdita di guadagno.
- 1038 Tra le manifestazioni in questione rientrano quelle pubbliche o private, le manifestazioni sportive e le attività associative nel cui quadro l'avente diritto esercita un'attività lucrativa indipendente. Possono quindi aver diritto all'indennità, ad esempio, i musicisti, gli artisti di varietà o gli autori.
- 1039
11/20 Inoltre, hanno diritto all'indennità anche i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell'azienda che, in seguito a un divieto vigente di svolgere manifestazioni o alla mancata autorizzazione a svolgerne da parte della Confederazione o del Cantone, non hanno potuto fornire i servizi e svolgere i mandati previsti. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i fornitori, i montatori di tendoni e di fiere o i tecnici del suono e della luce.
- 1040
11/20 L'indennità è corrisposta per i diritti nati in seguito a un divieto di svolgere manifestazioni o al mancato rilascio dell'autorizzazione dopo il 16 settembre 2020 per l'intero mese civile.
Se il diritto derivante dal divieto di svolgere manifestazioni è già stato esercitato a partire dal 17 settembre 2020, su richiesta dell'avente diritto si può procedere a una rivalutazione e versare l'indennità per l'intero mese.

- 1040.1
11/20 Chi è colpito, dopo il 16 settembre 2020, da un divieto di svolgere manifestazioni deciso a livello cantonale o federale o la cui manifestazione non è stata autorizzata dal Cantone o dalla Confederazione a causa dei provvedimenti per combattere il coronavirus può esercitare il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, previa presentazione dei giustificativi del caso. Questa regola non si applica se vige un divieto generale di svolgere manifestazioni per il quale non è possibile fornire alcuna prova. In tal caso, ci si deve basare sull'autodichiarazione del richiedente. Per il diritto è determinante un divieto di svolgere manifestazioni in vigore al momento della manifestazione prevista.
- 1040.2
09/21 A partire dal 1° settembre 2021, tenendo conto della revoca del divieto generale delle manifestazioni e in assenza dei giustificativi richiesti nei numeri marginali 1037 segg., i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che collaborano nell'azienda i quali subiscono una perdita di guadagno in seguito ai provvedimenti decisi per combattere il coronavirus possono esercitare il diritto all'indennità in virtù di una limitazione considerevole dell'attività lucrativa (v. cap. 3.2.5).

3.2.4 Diritto derivante dalla chiusura di strutture

- 1041
11/20 Hanno diritto all'indennità i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell'azienda che hanno subito una perdita di guadagno in seguito alla chiusura di strutture secondo gli articoli 6 capoverso 2 lettera a o b e 40 LEp o alla chiusura di strutture ordinata a livello cantonale.
- 1041.a
12/21 Gli spazi esterni delle strutture di ristorazione, dei bar e dei club, incluse le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away), dal 19 aprile 2021 possono essere utilizzati per l'esercizio dell'attività. Dal 31 maggio 2021 possono essere aperti anche gli spazi interni delle strutture

di ristorazione, dei bar e dei club. Il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus degli indipendenti e delle persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro in caso di chiusura di strutture sussiste fino al 31 maggio 2021 (compreso). Dal 1° giugno 2021 non potrà più nascere alcun diritto all'indennità derivante dalla chiusura di strutture. Tale diritto potrà essere esercitato fino al 31 marzo 2023.

- 1041.1
11/20 Non hanno diritto i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro (nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell'azienda) la cui struttura deve chiudere su ordine cantonale a causa della mancanza di un piano di protezione o a causa di un piano di protezione insufficiente.

3.2.5 Diritto derivante da una limitazione considerevole dell'attività lucrativa

- 1041.2
11/20 Hanno diritto all'indennità i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell'azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi. Se l'attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell'anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.
- 1041.3
03/21 L'attività lucrativa è considerata aver subito una limitazione considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d'affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l'attività è stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d'affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L'avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d'affari e

spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.

- 1041.4
11/20 Se l'attività è stata avviata dopo il gennaio del 2015 ci si basa sulla media a partire dall'avvio dell'attività fino al 2019.
Esempio
In caso di avvio dell'attività nel giugno del 2016, la cifra d'affari viene divisa non per 60 bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).
- 1041.5
12/21 Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel 2020, nel 2021 o nel 2022 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all'indennità devono aver registrato una cifra d'affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d'affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d'affari più elevate.
- 1041.5a
01/21b In caso di cambiamento di statuto giuridico (trasformazione di ditte individuali, società di persone o persone giuridiche), l'esame della riduzione della cifra d'affari, la verifica del diritto e il calcolo dell'indennità si basano unicamente sul nuovo statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.
- 1041.6
11/20 Se l'attività lucrativa è stata avviata meno di un anno fa, dopo il 2019, il limite di reddito di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in reddito annuo (cfr. N. 1067).
- 1041.7
11/20 Nel caso dei lavoratori indipendenti e delle persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a titolo accessorio, per il calcolo della cifra d'affari media si considerano soltanto i periodi nei quali l'attività è stata esercitata a titolo

principale. Se l'attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale sussiste il diritto, è determinante la cifra d'affari effettiva di questa attività.

1041.8
12/20 Gli aventi diritto che, per il mese di dicembre, dimostrano di aver avuto una diminuzione della cifra d'affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento, possono pretendere l'indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare il calo della cifra d'affari si prende in considerazione l'intero mese. Coloro invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d'affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all'indennità per l'intero mese di dicembre.

1041.8a
03/21 Per far valere il diritto all'indennità per i mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2021, il calo della cifra d'affari mensile deve essere pari almeno al 40 per cento. Se tutte le condizioni sono soddisfatte, il diritto è riconosciuto per l'intero mese civile in questione.

1041.9
03/21 Per far valere il diritto all'indennità a partire dal 1° aprile 2021, il calo della cifra d'affari mensile deve essere pari almeno al 30 per cento. Se tutte le condizioni sono soddisfatte, il diritto è riconosciuto per l'intero mese civile.

3.2.6 Diritto delle persone particolarmente a rischio

1041.10
07/21 Dal 1° luglio 2021 sono considerate quali persone particolarmente a rischio le donne incinte e le persone con malattie o anomalie genetiche secondo l'[allegato 7 dell'ordinanza 3 COVID-19](#) che non possono vaccinarsi per motivi medici.

1041.10
05/21 Le persone vaccinate non sono più considerate come «persone particolarmente a rischio» a partire dalla vaccinazione completa. Esse non hanno dunque più diritto all'indennità.

1041.10 Soppresso
b
10/21

- 1041.11 Le persone particolarmente a rischio hanno diritto all'indennità se e fintanto che cessano, anche parzialmente, l'attività lucrativa. Il diritto all'indennità si estingue con la ripresa dell'attività, ma al più tardi il 31 marzo 2022.
12/21
- 1041.12 Le persone particolarmente a rischio che esercitano un'attività lucrativa indipendente devono indicare nel modulo di richiesta i motivi per i quali non possono svolgere il loro lavoro da casa.
01/21
- 1041.13 Il diritto derivante dalla condizione di persona particolarmente a rischio è connesso ai provvedimenti adottati dal Consiglio federale con effetto dal 18 gennaio 2021 fino al 31 marzo 2022.
12/21
- 1041.14 Se l'attività lucrativa può essere svolta mediante telelavoro, non sussiste alcun diritto all'indennità. Se l'attività lucrativa è parzialmente impossibile da svolgere, sussiste il diritto all'indennità per la corrispondente perdita di guadagno. La corrispondente perdita di guadagno parziale deve essere indicata sul modulo.
01/21

3.3 Sussidiarietà e concorso

- 1042 L'indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali (in particolare l'indennità per lavoro ridotto) e di assicurazioni secondo la LCA, quali ad esempio l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia.
- 1043 L'indennità è versata in base a una sola condizione di diritto per persona e per giorno di riscossione (cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, prescrizione di quarantena, divieto di svolgere manifestazioni, limitazione considerevole dell'attività lucrativa, chiusura di strutture o condizione di persona particolarmente a rischio).
01/21
- 1044 In caso di cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, due genitori aventi diritto ricevono una sola indennità giornaliera per lo stesso giorno, poiché la custodia può essere ripartita tra di loro.

-
- 1045
04/20 soppresso
- 1046
01/21 Se un genitore toccato dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi ha già diritto a un'indennità in base a un'altra condizione di diritto (prescrizione di quarantena, chiusura di strutture o condizione di persona particolarmente a rischio), l'altro genitore non riceve alcuna indennità per la cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, a condizione che possa essere garantita la custodia dei figli.
- 1047
01/21 Tuttavia, entrambi i genitori possono ricevere un'indennità per lo stesso giorno, se la rispettiva perdita di guadagno è dovuta alla chiusura di strutture, al divieto di svolgere manifestazioni, alla limitazione considerevole dell'attività lucrativa, a una prescrizione di quarantena o alla condizione di persona particolarmente a rischio.

3.4 Nascita del diritto all'indennità

- 1048
09/20 Il diritto all'indennità nasce al più presto il 17 settembre 2020.
- 1049
09/20 Per le persone con compiti di custodia, il diritto nasce il quarto giorno successivo all'adempimento delle condizioni di cui all'[articolo 2 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno](#). I tre giorni di attesa valgono sia per le persone impiegate a tempo pieno che per quelle impiegate a tempo parziale; possono essere sia consecutivi che singoli e vanno dedotti una sola volta.
- 1050
09/20 Per le persone che si trovano in quarantena o che sono colpite dal divieto di svolgere manifestazioni oppure dalla chiusura di strutture, il diritto nasce al momento dell'adempimento di tutte le condizioni di cui all'[articolo 2 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno](#), ma al più presto il 17 settembre 2020.

1050.1 soppresso
09/20

1050.2 soppresso
09/20

1050.3 Per le persone particolarmente a rischio il diritto all'indennità nasce il primo giorno della cessazione dell'attività lucrativa, ma al più presto il 18 gennaio 2021.
01/21

3.5 Estinzione del diritto

1051 Il diritto si estingue al più tardi al momento dell'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera oppure, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGa, al più tardi il 31 dicembre 2022.
12/21

1051.1 Per le persone a rischio il diritto all'indennità si estingue alla ripresa dell'attività lucrativa, da casa o sul posto di lavoro, ma al più tardi il 31 marzo 2022.
12/21

1052 Il diritto si estingue prima in caso di:
11/20

- scioglimento del rapporto di lavoro;
- cessazione dell'attività lucrativa;
- ritorno dell'affiliato da uno dei genitori biologici;
- decesso del figlio;
- decesso dell'avente diritto.

1052.1 I diritti che nascono dopo il 16 settembre 2020 possono essere esercitati fino al 31 marzo 2023.
12/21

1052.2 soppresso
07/20

1052.3 soppresso
07/20

1052.4 soppresso
09/20

3.6 Riscossione dell'indennità

- 1053
01/21b Le persone per le quali è stata prescritta la quarantena prima dell'8 febbraio 2021 ricevono al massimo 10 indennità giornaliere per un periodo di tempo ininterrotto.
- 1053.1
01/22 Le persone per le quali è stata prescritta la quarantena a partire dall'8 febbraio 2021 ricevono al massimo 7 indennità giornaliere per un periodo di tempo ininterrotto, anche nel caso in cui la quarantena è durata 10 giorni. Le persone per le quali è stata ordinata la quarantena a partire dal 13 gennaio 2022 ricevono al massimo 5 indennità giornaliere, salvo nei casi d'eccezione indicati al N. 1053.2.
- 1053.2
01/22 Nei casi particolari in cui, conformemente all'[art. 7 cpv. 5 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare](#), l'autorità cantonale competente prevede una quarantena di durata più lunga, solo il numero effettivo di giorni trascorsi in quarantena è indennizzato ma, al massimo, 7 giorni. Fa fede l'ordine di quarantena rilasciato dal medico cantonale.
- 1054
09/20 soppresso
- 1055
05/20 soppresso
- 1056
01/21 Non vi è un numero massimo di indennità giornaliere che può essere accordato ai lavoratori indipendenti che subiscono una perdita di guadagno in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi (cap. 3.2.1), al divieto di svolgere manifestazioni (cap. 3.2.3), alla chiusura di strutture (cap. 3.2.4), alla limitazione considerevole dell'attività lucrativa (cap. 3.2.5) o alla loro condizione di persona particolarmente a rischio (cap. 3.2.6). Il numero delle indennità giornaliere corrisponde comunque
– al numero dei giorni durante i quali è cessata la custodia dei figli da parte di terzi;
– al numero di giorni del mese civile intero in cui la manifestazione avrebbe dovuto svolgersi;

- al numero dei giorni di chiusura di una struttura ordinata da un'autorità;
- al numero dei giorni in cui si è registrata la limitazione considerevole dell'attività lucrativa;
- al numero dei giorni trascorsi fino alla ripresa dell'attività lucrativa da parte della persona particolarmente a rischio.

4. Importo dell'indennità

4.1 Principio

1057 Il reddito medio dell'attività lucrativa viene determinato in base al reddito conseguito prima dell'inizio del primo diritto all'indennità.

1058
03/21 L'indennità ammonta per principio all'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito dall'avente diritto immediatamente prima dell'interruzione dell'attività lucrativa. Per il calcolo dell'indennità giornaliera, il reddito mensile soggetto all'AVS è diviso per 30, conformemente alle prescrizioni di calcolo vigenti per le IPG/IMat. Nel caso delle persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e dei coniugi o partner registrati che lavorano nell'azienda di lavoratori indipendenti o di persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, l'indennità ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno subita nel mese in questione.

Esempio

Una persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro esercita il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il mese di dicembre del 2020, in quanto l'azienda ha registrato una diminuzione della cifra d'affari superiore al 55 per cento. Nel 2019 il salario mensile soggetto all'AVS era di 6000 franchi, mentre nel dicembre del 2020 è stato soltanto di 4500 franchi.

L'indennità è calcolata come segue:

$(6000 - 4500) / 30 \times 80 \% = 40$; l'indennità giornaliera ammonta dunque a 40 franchi.

(Dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, per il diritto all'indennità è decisiva una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 40 %.)

(A partire dal 1° aprile 2021, per il diritto all'indennità è decisiva una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 30 %.)

- 1058.1
05/20 Se il diritto è esercitato in seguito alla cessazione della custodia da parte di terzi, l'indennità ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno subita nel periodo in questione, convertita in importo giornaliero. L'avente diritto o il suo datore di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione il periodo in questione e la perdita di guadagno, in percentuale o in franchi. L'indennità giornaliera fissata sulla base della perdita di guadagno in percentuale o in franchi è versata per l'intero periodo di riscossione e non soltanto per singoli giorni.

Esempio

Un genitore lavora abitualmente all'80 per cento dal lunedì al giovedì e consegue un salario mensile di 4000 franchi. A causa della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi lavora un giorno in meno alla settimana, il che corrisponde a una perdita di guadagno del 25 per cento, ovvero di 1000 franchi. Il genitore ha pertanto diritto a un'indennità pari all'80 per cento della perdita di guadagno (vale a dire a 800 fr. al mese o un'indennità giornaliera di 26.50 fr. per giorno civile).

- 1058.2
06/20 Nel caso dei lavoratori indipendenti si applica la stessa regola di calcolo. L'indennità di perdita di guadagno in caso di cessazione della custodia dei figli da parte di terzi non può tuttavia superare, complessivamente, l'80 per cento del reddito annuo dell'attività lucrativa soggetto all'AVS convertito in reddito mensile (reddito / 360 x 80 % x 30) o 5880 franchi.
- 1058.3
11/20 Per le persone il cui diritto sorge prima del 1° gennaio dell'anno in cui compiono 18 anni e che, di conseguenza, non sono ancora tenute a versare i contributi, l'indennità è

calcolata sulla base del reddito realizzato immediatamente prima dell'interruzione dell'attività lucrativa.

- 1059 Sull'indennità non vengono concessi né assegni per i figli né assegni per l'azienda né assegni per spese di custodia.
- 1060 L'indennità viene ridotta nella misura in cui supera l'80 per cento dell'importo massimo di cui all'[articolo 16f LIPG](#) (196 franchi al giorno).

4.2 Tabelle delle indennità

- 1061 Le tabelle per la determinazione delle indennità giornaliere IPG, pubblicate (in tedesco e in francese) dall'UFAS ([318.116; Tables APG](#) tabella maternità), si applicano anche all'indennità oggetto della presente circolare.

5. Accertamento del reddito precedente la nascita del primo diritto all'indennità

5.1 Salariati

- 1062 La base per il calcolo dell'indennità per i salariati è costituita dall'ultimo reddito dell'attività lucrativa ai sensi dell'[articolo 5 LAVS](#) conseguito prima dell'interruzione dell'attività lucrativa e convertito in reddito giornaliero. Per la conversione non vengono considerati i giorni in cui i lavoratori non hanno potuto conseguire alcun reddito oppure ne hanno potuto conseguire uno ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o servizi di cui all'[articolo 1a LIPG](#) oppure per motivi indipendenti dalla loro volontà. I N. 5008–5040 [DIPG](#) sono applicabili per analogia.
- 1063 In deroga ai N. 5032, 5033 e 5035 [DIPG](#), nel caso degli aventi diritto con un reddito soggetto a forti variazioni il calcolo si basa per principio soltanto sul reddito degli ultimi tre mesi (N. 1009).

- 1064 Nel caso delle persone che prima dell'inizio del primo diritto all'indennità fruiscono di un congedo non pagato o modificano il proprio grado d'occupazione per un motivo diverso da un'incapacità al lavoro, l'indennità è calcolata in base all'ultimo salario mensile, se si tratta di un reddito regolare.

5.2 Lavoratori indipendenti

- 1065
09/20 La base per il calcolo dell'indennità per i lavoratori indipendenti è costituita per principio dal reddito dell'attività lucrativa conseguito nell'anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d'acconto) per l'anno 2019. Se al momento del calcolo dell'indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l'anno 2019, ci si deve basare su quest'ultima.

Agli aventi diritto che hanno già ricevuto un'indennità in virtù della versione dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la medesima base di calcolo.

- 1065.1
11/20 Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo dell'indennità secondo il N. 1041.5 ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi d'acconto.
- 1065.2
09/21 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va considerato d'ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021.

Esempi

- La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio 2021: l'indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.
- La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio 2021: l'indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal

primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.

- 1066 Per l'accertamento del reddito medio dell'attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360.
- 1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell'attività lucrativa ([DTF 133 V 431](#)). La durata dell'attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).
- 1068
07/21 soppresso

5.3 Aveni diritto che esercitano al contempo un'attività lucrativa dipendente e una indipendente

- 1069 Per l'accertamento del reddito medio determinante si applicano per analogia i N. 5050–5054 [DIPG](#).

5.4 Persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner registrati che lavorano nell'azienda

- 1069.1
03/21 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l'articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040 [DIPG](#) si applicano per analogia.

- 1069.2
12/21 Se l'attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo dell'indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell'attività nel 2021, su quelli del 2021 e in caso di avvio dell'attività nel 2022, su quelli del 2022. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.
- 1069.3
11/20 Ai coniugi o partner registrati che lavorano nell'azienda di lavoratori indipendenti si applicano per analogia in N. 1069.1 e 1069.2.

6. Fissazione e pagamento dell'indennità

- 1070 Per la fissazione e il pagamento dell'indennità si applicano per analogia i N. 6001–6044 [DIPG](#).
- 1071 L'indennità è versata per principio mensilmente e posticipatamente.
- 1072 Se l'indennità è d'importo inferiore a 200 franchi al mese (ovvero 6.70 franchi al giorno), viene versata soltanto dopo l'estinzione del diritto.
- 1073 L'indennità concessa per una perdita di guadagno dovuta a una prescrizione di quarantena viene versata una tantum dopo l'estinzione del diritto.
- 1074 L'indennità concessa ai lavoratori indipendenti in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi può essere versata una tantum dopo l'estinzione del diritto.

6.1 Imposizione fiscale dell'indennità e comunicazione alle autorità fiscali

- 1075
11/20 Le indennità giornaliere riscosse a titolo d'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus sono soggette all'imposta sul reddito. Per ridurre al minimo l'onere amministrativo, è stata concordata con l'Amministrazione federale

delle contribuzioni (AFC) una procedura semplificata, valida fino al 31 dicembre 2020, che diverge da quella comunemente applicata (al riguardo v. anche la [lettera circolare dell'AFC del 06.04.2020](#), disponibile in tedesco e in francese). Per i versamenti a partire dal 1° gennaio 2021 è applicabile il capitolo 6.1.2.

- 1075.1
04/20 Nel conteggio delle prestazioni inviato all'avente diritto va segnalato che:
- le indennità giornaliere rimosse a titolo d'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus sono soggette all'imposta sul reddito;
 - le prestazioni pagate sono comunicate alle autorità fiscali cantonali; e
 - l'avente diritto deve conservare il conteggio delle prestazioni a fini fiscali.
- 1075.2
04/20 Se l'indennità non è versata direttamente all'avente diritto bensì al suo datore di lavoro, nel conteggio non vanno fornite indicazioni circa l'imposizione fiscale e la comunicazione all'autorità fiscale.
- 1075.3
12/21 Entro 30 giorni dalla scadenza della durata di validità dell'ordinanza ([art. 11 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno](#)), ma al più tardi il 31 gennaio dell'anno civile seguente la scadenza delle indennità giornaliere, le casse di compensazione devono far pervenire alle autorità fiscali cantonali, in formato elettronico adeguato, un elenco che contenga chiaramente almeno le indicazioni seguenti circa i beneficiari delle indennità giornaliere:
- numero AVS;
 - cognome e nome;
 - indirizzo;
 - Paese, numero postale di avviamento e luogo;
 - periodo di riscossione delle indennità giornaliere;
 - importo lordo dell'indennità;
 - importo netto dell'indennità;
 - importo della ritenuta d'imposta alla fonte (se del caso).

- 1075.4
04/20 Con questo elenco vanno comunicati soltanto i dati relativi agli aventi diritto cui l'indennità è stata versata direttamente.
- 1075.5
04/20 L'elenco va inviato all'autorità fiscale del Cantone di domicilio dell'avente diritto o, se quest'ultimo non è domiciliato in Svizzera, all'autorità fiscale del Cantone in cui ha sede la cassa di compensazione.
- 1075.6
04/20 Questa comunicazione sostituisce l'attestazione fiscale scritta concernente le prestazioni fornite agli aventi diritto alle indennità giornaliere ([art. 127 cpv. 1 lett. c della legge federale sull'imposta federale diretta \[LIFD\]](#)).

6.1.1 Procedura d'imposizione alla fonte per i versamenti fino al 31 dicembre 2020

- 1075.7
04/20 In linea di massima si applica per analogia la [Circolare sull'imposta alla fonte](#) (CIF). Vanno tuttavia considerate le differenze seguenti:
- 1075.8
04/20 L'avente diritto deve indicare nella richiesta se il suo reddito dell'attività lucrativa fosse soggetto all'imposta alla fonte fino alla riscossione dell'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. La cassa di compensazione si basa su questa indicazione e non è quindi necessario che proceda a ulteriori accertamenti presso la competente autorità fiscale cantonale.
- 1075.9
04/20 All'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus soggetta all'imposta alla fonte si applica il tariffario D ([art. 1 cpv. 1 lett. d n. 2 dell'ordinanza sull'imposta alla fonte \[OIFo\]](#)). Questo vale anche per i frontalieri provenienti dalla Germania cui sarebbe applicabile il tariffario O.
- 1075.10
04/20 Nel conteggio delle prestazioni per l'avente diritto vanno indicati l'assoggettamento all'imposta alla fonte nonché il tariffario D e l'aliquota d'imposta applicati.

1075.11 Se l'indennità non è versata direttamente all'avente diritto
04/20 bensì al suo datore di lavoro, l'imposta alla fonte non va
dedotta.

6.1.2 Procedura d'imposizione alla fonte per i versamenti a partire dal 1° gennaio 2021

1075.12 In linea di massima si applica la Circolare sull'imposta alla
01/21 fonte (CIF).

1075.13 L'avente diritto deve indicare nella richiesta se il suo red-
01/21 dito dell'attività lucrativa fosse soggetto all'imposta alla
fonte fino alla riscossione dell'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. La cassa di compensazione si basa su questa indicazione e non è quindi necessario che proceda a ulteriori accertamenti presso la competente autorità fiscale cantonale.

1075.14 Per quanto riguarda le indennità di perdita di guadagno per
01/21 il coronavirus assoggettate all'imposta alla fonte, per la fissazione del reddito determinante per l'aliquota d'imposta e dell'aliquota stessa sono applicabili i N. 1064 e 1066 CIF. Si applica il tariffario G (art. 1 cpv. 1 lett. g OIFo). Questo vale anche per i frontalieri provenienti dalla Germania cui sarebbe applicabile il tariffario Q.

1075.15 Nel conteggio delle prestazioni per l'avente diritto vanno in-
01/21 dicati l'assoggettamento all'imposta alla fonte nonché il tariffario G, il reddito determinante per l'aliquota d'imposta (che corrisponde al guadagno assicurato) e l'aliquota d'imposta applicati.

1075.16 Se l'indennità non è versata direttamente all'avente diritto
01/21 bensì al suo datore di lavoro, l'imposta alla fonte non va
dedotta.

7. Contabilità e movimento di fondi

- 1076
04/20 Le disposizioni in materia si trovano nelle Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione in relazione con l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus ([DCMF coronavirus](#)).

8. Iscrizione nel conto individuale

- 1076.1
04/20 Le disposizioni in materia si trovano nelle Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione in relazione con l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus ([DCMF coronavirus](#)).

9. Indennizzo delle casse

- 1076.2
04/20 Le disposizioni in materia si trovano nelle Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione in relazione con l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus ([DCMF coronavirus](#)).

10. Cessione, pignoramento, restituzione, compensazione, condono dell'obbligo di restituire e ammortamento

- 1077 Per quanto concerne la cessione, il pignoramento, la restituzione, il condono dell'obbligo di restituire e l'ammortamento si applicano per analogia i N. 7001–7017 [DIPG](#).
- 1078 Le disposizioni relative alla compensazione di cui ai N. 7018–7022 [DIPG](#) non sono applicabili all'indennità oggetto della presente circolare.

11. Contributi dovuti all'ordinamento delle IPG

- 1079 Le disposizioni dei N. 8001–8022 [DIPG](#) si applicano per analogia.

12. Organizzazione e contenzioso

- 1080 I capitoli 9.3 e 9.4 [DIPG](#) si applicano per analogia.
- 1080.1 Il foro competente per i ricorsi contro decisioni e decisioni
12/21 su opposizione delle casse cantonali di compensazione è il
luogo della cassa di compensazione in questione.

13. Entrata in vigore

- 1081 La presente circolare entra in vigore il 17 settembre 2020.
11/20

Allegato I

09/20 soppresso